UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi

VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema universitario: nota alla Circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026[1].

Premessa

La presente nota esplicativa intende esaminare la circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, ricostruendone il quadro normativo di riferimento e illustrandone i riflessi per le università. L'analisi si concentra in particolare sugli effetti dell'estensione della tutela assicurativa agli studenti e sulle principali casistiche applicative per gli Atenei italiani.[2]

1. Il quadro normativo di riferimento

Il Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, garantisce la tutela assicurativa agli studenti limitatamente ai sinistri accaduti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.

Un primo tentativo di estendere la tutela assicurativa ad altre fattispecie è stato introdotto con l'art. 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48[3]. Nello specifico, per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023/2024, la tutela INAIL è riconosciuta anche ai sinistri avvenuti durante lo svolgimento di tutte le attività di insegnamento e apprendimento. L'estensione ha riguardato pertanto anche tutti gli studenti, compresi quelli universitari, per i quali la copertura non è più circoscritta alle sole attività pratiche o tecnico-scientifiche di cui al Testo Unico. La circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023 ha fornito le prime istruzioni applicative e successivamente una proroga ha

[1] *Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026*.

[2] Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Politecnico di Torino.

[3] Convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.

mantenuto la fase di sperimentazione anche per l'anno scolastico e l'anno accademico 2024/2025.

L'articolo 2-ter del D.L. 24 giugno 2025, n. 90[4], ha modificato l'articolo 18, comma 4-bis, del D.L. n. 48/2023 e ha reso strutturale, dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, l'estensione della tutela alle attività di insegnamento e apprendimento. La circolare n. 1/2026 si colloca in questo passaggio e rappresenta pertanto l'atto con cui l'INAIL riepiloga la disciplina e impartisce istruzioni applicative.

Le due circolari citate si inseriscono in un quadro di continuità, non di sostituzione: la n. 45 ha dato attuazione alla fase sperimentale e ha descritto i regimi assicurativi collegati all'estensione;

4 Convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025 n. 109.

la n. 1/2026 aggiorna il quadro alla stabilizzazione, integra la norma sopravvenuta sull'infortunio in itinere e formula un chiarimento espresso per le università statali.

Di seguito una breve tabella riassuntiva sul contenuto delle due circolari INAIL.

	Circolare INAIL n. 45/2023	**Circolare INAIL n. 1/2026**
Durata della misura	Anno scolastico e accademico 2023/2024. La proroga al 2024/2025 è disposta per legge.	Dal 2025/2026 l'estensione diventa strutturale (art. 2-ter D.L. 90/2025).
Attività e soggetti tutelati	Attività di insegnamento e apprendimento. Tutela che include studenti e personale dei diversi livelli del sistema di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, comprese università e AFAM.	Conferma la copertura per l'attività di insegnamento e apprendimento, dalla scuola dell'infanzia all'università, e ne riepiloga l'applicazione. Sono inclusi tutti gli eventi legati ai luoghi (comprese le pertinenze) e alle attività organizzate e autorizzate dall'istituzione. Conferma la tutela per gli studenti e il personale dei diversi livelli del sistema di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, comprese università e AFAM.
Infortuni in itinere degli studenti	Regola generale: infortuni in itinere esclusi. Eccezione per gli studenti impegnati nei progetti di formazione scuola-lavoro (PCTO, oggi formazione scuola-lavoro), nel tragitto tra la scuola e il luogo dell'esperienza di lavoro.	Sono riconosciuti gli infortuni in itinere anche per i sinistri avvenuti nel tragitto tra abitazione o altro domicilio e luogo del percorso di formazione scuola-lavoro. L'estensione vale retroattivamente per gli eventi dal 2023/2024 per i quali l'INAIL ha previsto il riesame dei casi respinti[5]. Per gli studenti universitari non è prevista una copertura generalizzata degli infortuni verificatisi nel tragitto tra l'abitazione e la sede universitaria. La specifica estensione prevista per i percorsi di formazione scuola-lavoro non può essere automaticamente applicata ai tirocini curriculari universitari, per i quali occorre verificare il regime assicurativo concretamente applicabile.
Gestione per conto dello Stato	Indica che la gestione per conto dello Stato si applica a docenti e studenti degli istituti statali. Le università statali rientrano tra i soggetti della tutela, ma il chiarimento operativo è formulato con riferimento alle scuole e agli istituti statali.	Chiarisce espressamente che la gestione per conto dello Stato comprende anche gli studenti delle università statali e delle istituzioni AFAM statali[6].

[5] L'articolo 7 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha interpretato autenticamente l'articolo 18 sul tragitto degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

[6] L'articolo 12 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, menziona espressamente le istituzioni universitarie pubbliche nella gestione per conto dello Stato per il personale dipendente, dal 1° gennaio 2026.

2. Tirocini curriculari universitari

La circolare INAIL n. 1/2026 menziona espressamente i tirocini curriculari nel paragrafo dedicato agli studenti delle istituzioni scolastiche, richiamando l'art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567. Tale richiamo riguarda le attività proprie della scuola e, considerato nel suo specifico contesto, non costituisce una previsione riferita direttamente ai tirocini universitari. Per questi ultimi rileva il chiarimento contenuto nelle FAQ dell'INAIL, in particolare in quella rubricata "*Gli studenti rientrano tra i soggetti assicurati all'INAIL?*" [7]. La FAQ offre un'indicazione applicativa generale che ricomprende anche il tirocinio curriculare universitario, purché questo sia effettivamente inserito nel percorso formativo e organizzato o autorizzato dall'Ateneo. La riconducibilità del singolo evento alla tutela va comunque valutata alla luce dell'attività svolta, del luogo, del progetto formativo e delle circostanze concrete. Per completare il quadro normativo e applicativo in materia di tirocini curriculari, è importante combinare tali indicazioni con l'art. 3 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142[8], nei casi in cui il tirocinio ricada nell'ambito di applicazione del decreto. La disposizione pone in capo al soggetto promotore l'obbligo di assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi; stabilisce inoltre che la copertura assicurativa riguardi anche le attività svolte al di fuori della sede ospitante, quando previste dal progetto formativo e di orientamento. La FAQ non modifica tale disciplina: chiarisce l'inclusione dei tirocini curriculari nella tutela degli studenti, mentre il D.M. individua gli obblighi assicurativi dell'Ateneo in veste di promotore, nei casi in cui è applicabile. Per gli studenti delle università statali, la copertura INAIL va inoltre letta insieme alla gestione per conto dello Stato, illustrata nel paragrafo seguente. Tale regime individua la modalità di attuazione della tutela INAIL e non assorbe la distinta copertura per la responsabilità civile verso terzi, che deve essere verificata nella convenzione e nella documentazione del tirocinio.

3. Gestione per conto dello Stato nelle università statali

La gestione per conto dello Stato è una forma speciale di assicurazione, prevista dal D.P.R. 1124/1965 e attuata dal D.M. 10 ottobre 1985, che opera "*senza pagamento del premio*". Per il personale subordinato e per gli studenti compresi nella gestione non si applica quindi il premio ordinario, ma restano i rimborsi all'INAIL secondo le regole applicabili (per il personale, la circolare n. 62/2025 descrive il rimborso annuale delle prestazioni erogate e delle quote previste per gli infortuni denunciati)[9].

---

[7] Cfr FAQ al seguente link https://www.inail.it/portale/it/supporto/faq/dettaglio-faq.2022.8.KB0013305.html

[8] *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.*

[9] Cfr FAQ al seguente link https://www.inail.it/portale/it/supporto/faq/dettaglio-faq.2024.8.KB0014419.html

È l'art. 12, commi 1-ter e 1-quater, del D.L. 25/2025, convertito dalla L. 69/2025, che menziona espressamente le istituzioni universitarie pubbliche nella speciale forma della gestione per conto dello Stato con decorrenza 1° gennaio 2026.

La circolare INAIL n. 45/2023 aveva ricondotto alla gestione per conto dello Stato gli studenti delle scuole statali, senza formulare un chiarimento espresso di analogo tenore per gli studenti universitari. La circolare n. 1/2026, richiamato l'art. 12 del D.L. n. 25/2025 e l'inclusione delle istituzioni universitarie pubbliche tra le amministrazioni interessate, chiarisce espressamente che la gestione per conto dello Stato si applica anche agli studenti delle università statali.

La riconduzione a tale regime è garantita all'interno della procedura per la denuncia telematica, come documentato anche nei manuali operativi dell'INAIL[10]: la nuova disciplina ha esteso le attività assicurate a quelle di insegnamento e apprendimento ma non ha creato *ex novo* la gestione per gli studenti.

Non sono richieste posizioni assicurative individuali: all'interno della procedura è identificata la posizione amministrativa dell'ente, e il singolo studente è individuato solo al momento della denuncia con indicazione del suo *status*. Non occorre quindi intestare un codice o un numero individuale di posizione assicurativa per ciascuno studente né trasmettere preventivamente gli elenchi degli iscritti.

Permangono, ovviamente, tutti gli adempimenti legati al singolo evento: in caso di infortunio l'Ateneo invia la denuncia o la comunicazione prevista, indicando i dati dello studente e gli elementi per ricostruire luogo, attività e nesso con il percorso formativo. L'istruttoria verifica la tempestività della denuncia, i termini di prescrizione, la qualità del soggetto al momento dell'evento lesivo, l'attività svolta, il luogo e l'eventuale autorizzazione dell'Ateneo; l'elemento decisivo resta però il nesso tra l'evento e l'attività o il luogo assicurato.

In questa verifica, il criterio centrale per documentare il nesso assicurativo è quello delle attività organizzate e autorizzate. I principali punti applicativi suscettibili di valutazioni differenti sono tre: la riconducibilità di attività esterne o integrative al progetto formativo; il collegamento dell'evento ai luoghi o alle attività assicurate; la distinzione tra l'infortunio in itinere del dipendente e quello dello studente in formazione scuola-lavoro. Su questi punti è opportuno che l'Ateneo conservi la documentazione che attesta l'organizzazione e l'autorizzazione dell'attività, così da poter ricostruire il nesso in caso di valutazioni contrastanti.

In caso di infortunio o malattia professionale, l'INAIL eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative previste dalla legge. Agli studenti non spetta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, perché sostitutiva della retribuzione. La circolare n. 1/2026 fa

[10] Cfr. Manuale utente INAIL "Denuncia/Comunicazione infortunio" Versione 1.28.

salva la posizione degli studenti lavoratori per i quali l'eventuale riconoscimento della prestazione richiede la verifica dei presupposti previsti dalla disciplina assicurativa applicabile. Le prestazioni sanitarie possono proseguire anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero dell'integrità psicofisica.

Restano infine fuori dalla gestione, e quindi assicurate con premio ordinario, altre categorie o attività, come le collaborazioni coordinate e continuative.

4. Conclusioni

L'estensione della tutela assicurativa pone questioni applicative soprattutto nei casi in cui non è immediato stabilire il collegamento tra l'infortunio, il luogo in cui si verifica e l'attività formativa dello studente. La circolare INAIL n. 1/2026 include tra i luoghi rilevanti anche le relative pertinenze, menzionando espressamente il cortile, e ricomprende le attività organizzate e autorizzate dall'istituzione. Resta quindi essenziale documentare il contesto in cui si svolge l'attività e il ruolo che essa assume nel percorso dello studente.

Si consideri ad esempio lo studente che, nell'ambito di un periodo di mobilità all'estero per motivi formativi, si infortuna nel cortile dell'università ospitante durante una pausa tra le lezioni. È sufficiente che l'evento si verifichi in uno spazio dell'istituzione presso cui si svolge la mobilità? Oppure occorre verificare anche il legame con l'attività formativa e le circostanze della pausa? Quale rilievo assumono il programma concordato tra gli Atenei, l'organizzazione dell'attività e la documentazione disponibile? E come si coordina la tutela INAIL con l'eventuale polizza infortuni attivata dall'Ateneo di appartenenza? Interrogativi analoghi possono porsi per le attività fuori sede e per tale ragione la ricostruzione puntuale delle circostanze, delle attività programmate e delle coperture assicurative è essenziale per affrontare correttamente ogni caso.

Un distinto profilo riguarda il caso di infortuni occorsi agli studenti universitari nel tragitto tra l'abitazione o il domicilio e la sede del tirocinio curriculare. La circolare INAIL n. 1/2026 riconosce espressamente la copertura *in itinere* per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, ma non prevede un'analoga estensione per chi svolge un tirocinio curriculare universitario. La FAQ INAIL che include i tirocini curriculari nella tutela degli studenti non chiarisce se possa essere ricompreso anche il tragitto verso la sede ospitante. La copertura dell'attività svolta durante il tirocinio,

pertanto, non risolve automaticamente la distinta questione del percorso necessario per raggiungerne la sede. Alla luce delle indicazioni disponibili, appare difficile estendere senz'altro agli studenti universitari la specifica previsione prevista per la formazione scuola-lavoro. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento dell'INAIL sull'eventuale copertura del tragitto e sulle condizioni per il suo riconoscimento.

La ricostruzione puntuale delle circostanze, delle attività programmate e delle coperture assicurative è essenziale per valutare correttamente i singoli casi. Il confronto tra gli Atenei può favorire l'emersione delle questioni ricorrenti e lo scambio di buone prassi; sui profili ancora incerti, può inoltre offrire una base comune per sottoporre quesiti puntuali all'INAIL e contribuire a rendere più uniformi le prassi applicative, senza anticipare soluzioni che richiedono una valutazione delle circostanze concrete.